

## **ATTESTAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI F.E.R. FONTI ENERGIE RINNOVABILI**

Con la presente attestiamo di essere a norma rispetto a quanto cita la normativa FER

### **Normativa di riferimento**

L. 05/03/1990, n. 46, artt. 8, 14 e 16; L. 07/08/1990, n. 241, art.19; D.M. 11/06/1992; D.P.R. 18/04/1994, n. 392; D. Lgs.31/03/1998, n. 112, art. 22, comma 3, let. a); D.P.R. 14/12/1999, n. 558, artt. 9 e 11; D.M. 06/04/2000; D. Lgs. 29/12/2003, n. 387; D.M. 22/01/2008, n. 37; D.M. 19/05/2010; D. Lgs. 03/03/2011, n.28, art. 15; D.L. n. 63/2013 - convertito nella L. n. 90/2013.

Rientrano nell'ambito di applicazione del D.M. n. 37/2008 anche:

- a) gli impianti di autoproduzione di energia elettrica (es. impianti fotovoltaici) fino a 20 kw nominali (Lett. A);
- b) gli impianti fotovoltaici che non producono energia elettrica:
- b1) per il riscaldamento dell'immobile, se comportano interventi sull'impianto (Lett. C); b2) per il riscaldamento dell'acqua, se comportano interventi sull'impianto (Lett. D).

Inoltre l'art. 15 del d. lgs n.28/2011, successivamente modificato dal D.L. n. 63/2013, convertito nella L. n.90/2013, ha introdotto un sistema di qualificazione obbligatoria dei responsabili tecnici delle imprese che esercitano attività di installazione e manutenzione di impianti gestiti da fonti di energia rinnovabili (FER). Rientrano in tale disciplina gli impianti elettrici, elettronici e di condizionamento (lettere A, B, e C) e che riguardano, in particolare, l'installazione e la manutenzione di:

- caldaie, caminetti e stufe a biomassa;
- sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici;
- sistemi geotermici a bassa entalpia;
- pompe di calore.

Con riferimento ai requisiti tecnico professionali, coloro che sono stati abilitati dopo il 1/8/2013 ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del DM n. 37/2008 (titolo o attestato di formazione professionale abbinato ad un periodo lavorativo di quattro anni presso imprese del settore), per ottenere anche la **qualificazione per operare sugli impianti FER** devono frequentare con esito positivo un **corso di formazione regionale di n. 80 ore** (secondo lo standard approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 22/12/2016). Sono invece già in possesso di idonea abilitazione professionale anche per gli impianti FER, coloro che richiedono o hanno conseguito l'abilitazione professionale ai sensi dell'art. 4, comma1, lettere a), b) e d) del DM n. 37/2008 (laurea, diploma, esperienza lavorativa).

Per tutti coloro che operano nell'ambito degli impianti FER, viene, inoltre, introdotto l'obbligo di frequentare un apposito **corso di formazione regionale di n. 16 ore, da ripetere ogni tre anni.**

  
Bielettrica S.p.A.  
Cossato